

BStGer CN.2024.22 vom 16. Dezember 2024

Bundesstrafgericht, 2024-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CN.2024.22

FR: TPF CN.2024.22 du 16 décembre 2024

IT: TPF CN.2024.22 del 16 dicembre 2024

Regeste

Richiesta per condono delle spese procedurali

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'auto-rità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti. In queste decisioni rientrano quelle in merito al condono o alla dilazione delle spese procedurali (RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3a ed., 2023, n. 25 ad art. 135 CPP). Nella procedura penale federale non vi sono deroghe al riguardo (art. 76 LOAP). Tali norme valgono per analogia per la procedura d'appello (art. 379 CPP).

E. 1.2

Il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini (art. 364 cpv. 3 CPP). Il giudice offre alle persone e autorità interessate l'opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni (art. 364 cpv. 4 CPP). In un procedimento come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la decisione per iscritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 e 2 CPP).

E. 1.3

Questa Corte è competente per decidere in merito all'istanza di condono delle spese procedurali, avendo emanato – nell'ambito del procedimento d'appello CA.2022.24 – il decreto CN.2024.17 del 6/7 agosto 2024, in cui la tassa di giustizia è stata posta a carico della qui richiedente. La richiedente, quale persona tenuta a rifondere le spese, è senz'altro legittimata a presentare la richiesta di condono.

E. 2.1

Giusta l'art. 425 CPP, l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all'autorità, di sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell'ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per l'interessato, progredire finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito. In altre parole, l'applicazione dell'art. 425 CPP necessita che la situazione economica del richiedente sia talmente tesa che la

riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Tale circostanza ricorre allorquando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la

- 4 - risocializzazione o l'equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato (DOMEISEN, Basler Kommentar, 3a ed., 2023, n. 3 seg. ad art. 425 CPP). L'art. 425 CPP è una norma potestativa. Le autorità penali dispongono di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se condonare o dilazionare le spese procedurali (sentenza del TF 6B_109/2021 del 4 marzo 2021 consid. 2; 6B_304/2020 del 25 agosto 2020 consid. 3).

E. 2.2

Un condono parziale o totale delle spese procedurali nell'ambito di una decisione giudiziaria successiva giusta l'art. 425 CPP presuppone che sia avvenuto un cambiamento sostanziale nella situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali o che vengano invocate nuove circostanze che giustifichino una revisione della decisione sui costi (sentenze del Tribunale penale federale SK.2020.5 del 21 agosto 2020 consid. 3.4; SK.2018.56 del 21 gennaio 2019 consid. 5; SK.2018.39 del 28 agosto 2018 consid. 5, con riferimenti; SK.2015.58 del 19 aprile 2016 consid. 5.3, non pubblicato in TPF 2016 107).

E. 3.1

Nel decreto CN.2024.17 del 6/7 agosto 2024, la tassa di giustizia di CHF 500.00 è stata posta a carico della richiedente a fronte della reiezione della sua istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti.

E. 3.2

Con la propria istanza di condono, la richiedente fa valere di essere al beneficio del gratuito patrocinio, il quale comprende l'esonero delle spese procedurali. Fa poi valere di essere dipendente dal sostegno finanziario dei figli, e di non essere nemmeno in grado di coprire le spese di base o il livello minimo di sussistenza, con la pensione mensile di EUR 410.00 che riceve dallo stato italiano. A sostegno di ciò rinvia agli atti della richiesta di gratuito patrocinio. La richiedente sostiene di non avere nessuna possibilità di pagare l'importo di CHF 500.00, il quale peraltro corrisponderebbe a metà di uno stipendio medio di una commessa in Italia. Essendo manifestamente indigente, ed avendo per questo motivo ricevuto il gratuito patrocinio, richiede che vengano condonate le spese procedurali (CAR pag. 8.102.001 seg.).

E. 3.3

Ora, vero è che per la procedura d'appello CA.2022.24 la richiedente aveva il gratuito patrocinio. Da evidenziare è tuttavia che, a seguito della richiesta di rettifica del verbale principale dei dibattimenti, sono state trasmesse all'avv. Marty le – determinanti – registrazioni audio del dibattimento, con l'indicazione che da queste non risultava quanto da lui fatto valere. Nonostante tale evidenza, e le molteplici richieste da parte di questa Corte in merito al mantenimento o meno dell'istanza, la richiedente è rimasta ferma sulla propria posizione,

- 5 - e ha consciamente deciso di mantenere la propria istanza di rettifica, ciò che ha generato dei costi – superflui – che le sono stati addossati. Nel procedimento penale vige infatti il principio secondo cui le spese devono essere sostenute da chi le ha causate (cfr.

DTF 138 IV 248 consid. 4.4.1 e riferimenti). Si evidenzia pure che nella fattispecie la richiesta della qui richiedente era chiaramente priva di probabilità di successo – se non addirittura temeraria – non corrispondendo con quanto emerge dalle vincolanti registrazioni audio trasmesse, e non era pertanto coperta dal gratuito patrocinio (cfr. art. 136 cpv. 1 lett. a CPP). Nemmeno è inoltre ravvisabile l'utilità di tale istanza di rettifica del verbale dei dibattimenti in relazione alle pretese civili da lei avanzate nella causa principale, essendo peraltro queste state parzialmente accolte (cfr. supra Fatti B; sentenza CA.2022.24 dispositivo n. IV.5.1). Ad ogni modo tale decreto – e quindi anche la messa a carico della richiedente della tassa di giustizia – non è stato da lei impugnato dinnanzi al Tribunale federale ed è pertanto passato in giudicato.

E. 3.4

A titolo abbondanziale si rileva che, come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. 2.2), il condono presuppone che sia avvenuto un cambiamento sostanziale nella situazione economica o che vengano invocate nuove circostanze che giustificano una revisione della decisione sui costi. Nella propria istanza la richiedente non ha fatto valere né un cambiamento sostanziale della propria situazione economica né ha invocato nuove circostanze. Ha piuttosto ribadito la propria situazione finanziaria, già illustrata con l'istanza di gratuito patrocinio presentata a suo tempo al MPC, rinviando alla documentazione a quest'ultima allegata. Alla luce di ciò, in concreto non sono adempiuti i presupposti per ammettere il condono delle spese procedurali. Inoltre, va anche rilevato che si tratta comunque di un importo moderato, che non va iniquamente a gravare la situazione finanziaria della richiedente. Si osserva poi che vi è, ad ogni modo, la possibilità di richiedere all'autorità di esecuzione il pagamento rateale della tassa di giustizia. Considerata la situazione finanziaria della richiedente questa Corte raccomanda il pagamento rateale, ritenendo adeguate delle rate mensili di CHF 25.-- /30.--. Di conseguenza l'istanza di condono della richiedente deve essere respinta.

E. 3.5

Per la presente procedura non vengono prelevate spese.

- 6 - La Corte d'appello pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.